

# GUIDA ALLA D&O *(Directors & Officers)*

## La RC degli organi direttivi





## IL RISCHIO PER AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

L'opinione pubblica e gli azionisti negli ultimi anni hanno richiesto alle autorità, maggiori regole e vigilanza sugli organi di gestione e di controllo delle società di capitali. A tale pressione, la legislatura ha reagito creando un adeguato quadro normativo in materia societaria a tutela dei soci, e di tutte le controparti finanziarie, istituzionali e commerciali della società, ampliando le competenze richieste a sindaci, amministratori e dirigenti, ponendo a loro carico maggiori responsabilità, e accrescendo i rischi a cui dirigenti aziendali sono esposti quotidianamente. A tal proposito occorre citare:

- il Nuovo diritto societario (D.Lgs 6/2003)
- la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs 231/2001)
- le disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (D.Lgs 262/2006)
- artt. 2392 e successivi del Codice Civile.

L'altra novità è che le autorità stanno cercando di chiamare in causa gli individui, non solo le società, in pratica si chiama in causa direttamente i singoli con indagini e richieste risarcitorie nei loro confronti, con costi legali enormi per chi è coinvolto. Anche se non si è ancora arrivati alle class action in stile americano, nei tribunali di tutta Europa si assiste a un crescente numero di cause promosse da azionisti verso i dirigenti ed amministratori, e non solo con l'intenzione di cambiare la dirigenza, ma in molti casi, stanno aumentando le richieste risarcitorie per danni.

Alla luce del nuovo quadro normativo, le società, amministratori, direttore generale e dirigenti rispondono solidalmente anche con il proprio patrimonio personale, verso richieste che azionisti, soci, clienti/fornitori, creditori e finanziatori possono esigere per danni patrimoniali. Non è importante che si tratti di piccole o grandi società, di fatto l'amministratore, nell'esecuzione del proprio incarico, deve assumersi molte responsabilità, le quali comportano, nel caso di errori, l'attivazione di investigazioni, procedimenti penali/civili ed altre azioni legali, con contestuale cospicuo esborso economico.

A fronte di una crescente frequenza di tali azioni, è ancora scarsamente diffusa la consapevolezza del rischio e del suo possibile trasferimento al mercato assicurativo. Uno strumento di protezione del patrimonio personale a fronte di richieste risarcitorie è la polizza **D&O (Directors & Officers)**, la quale tiene indenni gli assicurati (i dirigenti) da richieste di risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa. Con la polizza D&O, l'assicurato è indennizzato anche delle spese legali, e pertanto non sarà più in

apprensione per le risorse economiche a cui dovrà attingere nei lunghi processi, avendo una preoccupazione in meno nella gestione della controversia giudiziaria. La consapevolezza che si possano sostenere le spese legali, porta l'assicurato a intraprendere qualsiasi via legale al fine di potersi difendere e conseguire un esito favorevole, che spesso non si ottiene nelle prime sedute giuridiche e che invece può arrivare in appello.

## MOTIVI DI DIFFUSIONE DELLE POLIZZE D&O IN ITALIA

### **Responsabilità patrimoniale personale dell'amministratore**

Gli amministratori d'aziende sono, per legge e ovunque nel mondo, **personalmente e solidalmente responsabili, con il proprio patrimonio**, dei danni causati a terzi o alla società riguardo all'attività decisionale svolta per conto della stessa

L'attivo patrimoniale della società (contrariamente a quanto avviene a favore di impiegati, quadri e dirigenti che non abbiano deleghe speciali da parte del consiglio d'amministrazione) non viene messo a disposizione degli amministratori nel caso in cui gli stessi siano riconosciuti responsabili per danni di natura patrimoniale a seguito di omissioni, errori o negligenze

### **Trattamento fiscale delle polizze D&O**

- La polizza di responsabilità civile degli amministratori non rappresenta un "benefit" ma un costo aziendale, totalmente a carico della società contraente
- I premi assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non concorrono a formare il reddito dei beneficiari e ciò per due motivi:
  - gli eventuali rimborsi corrisposti dalla compagnia non costituiscono per l'amministratore un arricchimento, bensì una semplice reintegrazione del danno patrimoniale subito dal terzo danneggiato
  - tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno arrecato dall'amministratore a terzi

## RICHIESTA DELLA POLIZZA D&O

La richiesta di copertura con la polizza D&O può prestare le garanzie sia :

a favore delle persone assicurate: ovvero è contratta personalmente e mantiene indenne l'Assicurato da ogni somma che sia tenuta a pagare a titolo di Danni , a seguito di un reclamo basato su un atto illecito da esso commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni;

a favore della Società: ovvero è contratta dalla società la quale viene rimborsata di qualsiasi somma per la quale la



società stessa sia tenuta, per legge o per statuto o per accordo consentito dalla legge, a tenere indenni le persone assicurate a seguito di un reclamo contro di loro, basato su atto illecito da esse commesso nell'esercizio di talune delle cariche previste in polizza

Terminato il periodo di polizza, cessa ogni obbligo dell'Assicuratore e nessun reclamo potrà essere denunciato.

### SOGGETTI ASSICURATI DALLA POLIZZA D&O

1. Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, membro del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, membro del Comitato di Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile interno, membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Direttore finanziario\*, "D&Os" nei paesi a giurisdizione anglosassone, dirigenti o dipendenti con deleghe speciali da parte del CdA, amministratori di fatto
2. Eredi e legali rappresentanti
3. Coniugi
4. Ogni dipendente passato, presente e futuro in merito a sinistri in materia di lavoro
  - Dipendente responsabile della sicurezza (D.Lgs. 626/94)
  - Dipendente responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03)
  - Organismo speciale di vigilanza (D.Lgs 231/01)

### D&O :POLIZZA ALL RISKS

La D&O è una polizza contratta nella formula ALL RISKS ovvero esclude solo quanto espressamente indiato nel contratto. In base alla compagnia ci sono delle esclusioni presenti o meno, tra le più frequenti ricordiamo: azioni fraudolente, inquinamento, multe-ammende-penalità, lesioni a persone e /o danni materiali a cose

### LIMITE TEMPORALE DI COPERTURA

La polizza D&O è prestata nella formula "Claims made", vale a dire che è operante per ogni reclamo fatto per la prima volta contro taluna persona delle persone assicurate e da questa denunciata all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un atto illecito quale definito nelle condizioni di polizza (ovvero azione od omissione commessa con colpa lieve o grave, da sola o in concorso di altri nello svolgimento del suo mandato o delle sue funzioni, e che dia origine ad un Reclamo i sensi della polizza e della normativa di riferimento, ovvero diritto civile e societario).

### PERIMETRO DI GARANZIA

Società contraente + società controllate (purché alla data di decorrenza della garanzia non presentino PN < 0 o siano in fase di liquidazione) Art. 2359 c.c. (influenza dominante) società di cui la contraente controlli direttamente o indirettamente:

- La maggioranza dei diritti di voto (50% + 1)
- Il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del CdA
- Il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti Inserimento automatico per nuove società controllate posto che le stesse non abbiano attivo patrimoniale eccedente il 35% dell'attivo patrimoniale consolidato di gruppo

### DANNO

L'importo che ogni assicurato è tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprende:

1. le spese di difesa, ovvero quelle legali e di rappresentanza legale
2. le spese di pubblicità
3. danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o stragiudiziaria, inclusi i "danni punitivi o esemplari" così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, ad eccezione dei sinistri in materia di lavoro

### LE SPESE DI DIFESA

**SPESE LEGALI** La parte dei danni che costituisce spese giudiziarie, costi ed onorari sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un sinistro ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della società. Vengono anticipate dalla compagnia; la Compagnia ha il diritto di chiedere la restituzione all'assicurato in caso di dolo. Per i sinistri avanzati in Italia, l'importo è da intendersi pari al 25% del limite di risarcimento, in aggiunta allo stesso ai sensi dell'Art. 1917 del codice civile

**SPESE DI RAPPRESENTANZA LEGALE** Spese legali sostenute a seguito di una ricerca formale, ovvero un'inchiesta, una ricerca od un procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'assicurato da parte di autorità competenti (CONSOB, Antitrust, Banca d'Italia, ecc.), per esaminare i fatti della società o dell'assicurato

